

UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

Bruxelles, 8 marzo 2017

(OR. en)

2016/0031 (COD) PE-CONS 3/17

ENER 8 IA 14 CODEC 54

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia, e che abroga la decisione n. 994/2012/UE

PE-CONS 3/17 RM/ff

DECISIONE (UE) 2017/... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia, e che abroga la decisione n. 994/2012/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

PE-CONS 3/17
DGE 2

IT

RM/ff

1

GU C 487 del 28.12.2016, pag. 81.

Posizione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ...

considerando quanto segue:

- L'adeguato funzionamento del mercato interno dell'energia comporta che l'energia importata nell'Unione sia interamente disciplinata dalle norme che istituiscono il mercato interno dell'energia. La trasparenza e la conformità al diritto dell'Unione rappresentano elementi importanti per garantire la stabilità energetica dell'Unione. Un mercato interno dell'energia che non funzioni correttamente pone l'Unione in una posizione vulnerabile e svantaggiosa per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e compromette i suoi potenziali benefici per i consumatori e l'industria europei.
- (2) Per salvaguardare l'approvvigionamento di energia dell'Unione è necessario diversificare le fonti energetiche e creare nuove interconnessioni energetiche tra gli Stati membri. Nel contempo, è fondamentale potenziare la cooperazione in materia di sicurezza energetica con i paesi del vicinato dell'Unione e con i partner strategici.
- L'obiettivo della strategia dell'Unione dell'energia, adottata dalla Commissione il 25 febbraio 2015, è quello di garantire ai consumatori un'energia sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi accessibili. Il perseguimento di politiche energetiche, commerciali ed esterne uniformi e coerenti contribuirà in modo significativo al raggiungimento di tale obiettivo. Più precisamente, la strategia dell'Unione dell'energia sottolinea che un elemento importante per garantire la sicurezza energetica è la piena conformità al diritto dell'Unione degli accordi relativi all'acquisto di energia da paesi terzi, in base all'analisi già svolta nella strategia europea di sicurezza energetica del 28 maggio 2014. Nello stesso spirito, il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 19 marzo 2015, ha auspicato la piena conformità al diritto dell'Unione di tutti gli accordi relativi all'acquisto di gas da fornitori esterni, in particolare rafforzando la trasparenza di tali accordi e la compatibilità con le disposizioni dell'Unione in materia di sicurezza energetica.

PE-CONS 3/17 RM/ff 2

- (4) Nella sua risoluzione del 15 dicembre 2015 "Verso un'Unione europea dell'energia", il Parlamento europeo ha evidenziato la necessità di rafforzare la coerenza delle politiche dell'Unione in materia di sicurezza energetica esterna e di accrescere la trasparenza degli accordi relativi all'energia.
- (5) La decisione n. 994/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ si è rivelata utile per ricevere informazioni sugli accordi intergovernativi vigenti e per individuare i problemi ad essi inerenti in termini di compatibilità con il diritto dell'Unione.
- (6) Tuttavia, la decisione n. 994/2012/UE si è rivelata insufficiente a garantire la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'Unione. Detta decisione si è basata principalmente sulla valutazione degli accordi intergovernativi da parte della Commissione dopo la loro conclusione fra gli Stati membri e un paese terzo. L'esperienza maturata nell'attuazione della decisione n. 994/2012/UE ha dimostrato che tale valutazione ex post non è la modalità più efficace per garantire la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'Unione. In particolare, gli accordi intergovernativi spesso non contengono clausole di recesso o di adattamento tali da consentire agli Stati membri di eliminare eventuali mancate conformità entro un periodo di tempo ragionevole. Inoltre, le posizioni dei firmatari si sono già consolidate, creando pressioni politiche affinché non si modifichi nessun elemento dell'accordo

PE-CONS 3/17 RM/ff 3
DGE 2

Decisione n. 994/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 13).

- (7) Un elevato grado di trasparenza per quanto riguarda gli accordi fra Stati membri e paesi terzi in campo energetico favorirà sia la realizzazione di una più stretta cooperazione all'interno dell'Unione nel settore delle relazioni esterne in materia di energia, sia il conseguimento degli obiettivi strategici a lungo termine dell'Unione relativi all'energia, al clima e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
- (8) Al fine di evitare eventuali non conformità al diritto dell'Unione e di aumentare la trasparenza, è opportuno che gli Stati membri informino nel più breve tempo possibile la Commissione della loro intenzione di avviare negoziati concernenti nuovi accordi intergovernativi o modifiche ad accordi intergovernativi. È opportuno che la Commissione sia informata regolarmente degli sviluppi dei negoziati. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di invitare la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice. La Commissione dovrebbe poter chiedere di partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.
- (9) Nel corso della negoziazione di un accordo intergovernativo, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di fornire consulenza allo Stato membro interessato su come evitare l'incompatibilità di tale accordo con il diritto dell'Unione. In tale contesto la Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di attirare l'attenzione dello Stato membro interessato sugli obiettivi pertinenti della politica energetica dell'Unione, sul principio di solidarietà tra gli Stati membri e l'Unione, nonché sulle posizioni adottate in seno al Consiglio in merito alle politiche dell'Unione o sulle conclusioni del Consiglio europeo. Tuttavia, ciò non dovrebbe costituire parte integrante della valutazione giuridica, da parte della Commissione, del progetto di accordo intergovernativo o di modifica.

- (10) Per assicurare la conformità al diritto dell'Unione, e tenendo in debito conto il fatto che gli accordi intergovernativi e le modifiche nel settore del gas o del petrolio hanno attualmente le più ampie ripercussioni sul corretto funzionamento del mercato interno dell'energia e sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri notifichino, ex ante, alla Commissione i progetti di accordi intergovernativi relativi al gas o al petrolio prima che diventino giuridicamente vincolanti per le parti. In uno spirito di cooperazione, la Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nell'individuazione delle problematiche di conformità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica. Lo Stato membro interessato sarebbe così meglio preparato a concludere un accordo che sia conforme al diritto dell'Unione.
- (11) La Commissione dovrebbe disporre di tempo sufficiente per svolgere una valutazione in modo da fornire la maggior certezza giuridica possibile, evitando nel contempo indebiti ritardi. La Commissione dovrebbe prendere in considerazione, se del caso, la riduzione dei termini che sono previsti per la sua valutazione, in particolare se uno Stato membro lo richiede o se l'ha tenuta informata in maniera sufficientemente dettagliata durante la fase delle negoziazioni, e tenuto conto della misura in cui il progetto di accordo intergovernativo o di modifica è basato su clausole tipo. Per trarre pieno vantaggio dall'assistenza della Commissione, è auspicabile che gli Stati membri si astengano dal concludere un accordo intergovernativo relativo al gas o al petrolio, o un accordo intergovernativo relativo all'energia elettrica qualora uno Stato membro abbia scelto di chiedere la valutazione ex ante della Commissione, fino a quando la Commissione non abbia informato lo Stato membro della sua valutazione. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per pervenire a una soluzione adeguata al fine di eliminare le eventuali incompatibilità identificate.

- Alla luce della strategia dell'Unione dell'energia, la trasparenza relativamente agli accordi intergovernativi passati e futuri rimane di importanza fondamentale ed è un elemento essenziale per garantire la stabilità energetica dell'Unione. Perciò è opportuno che gli Stati membri continuino a notificare alla Commissione gli accordi intergovernativi vigenti e futuri, indipendentemente dal fatto che siano entrati in vigore o che siano applicati in via provvisoria ai sensi dell'articolo 25 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, nonché i nuovi accordi intergovernativi.
- (13) La Commissione dovrebbe valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione degli accordi intergovernativi che sono in vigore o che si applicano provvisoriamente alla data di entrata in vigore della presente decisione, e informare gli Stati membri di conseguenza. In caso di incompatibilità, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per pervenire a una soluzione adeguata al fine di eliminare le incompatibilità identificate.
- (14) La presente decisione dovrebbe applicarsi agli accordi intergovernativi. Questi ultimi esprimono, in particolare nel loro contenuto, e a prescindere dalla loro designazione formale, l'intenzione delle parti che l'accordo abbia forza vincolante, interamente o in parte. Dovrebbero essere notificati solo gli accordi intergovernativi che riguardano l'acquisto, lo scambio, la vendita, il transito, lo stoccaggio o l'approvvigionamento di energia in almeno uno Stato membro, o ad almeno uno Stato membro, ovvero la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura energetica con una connessione fisica con almeno uno Stato membro. In caso di dubbio, gli Stati membri dovrebbero consultare senza indugio la Commissione. In linea di principio, gli accordi che non sono più in vigore o che non sono più applicati non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente decisione.

- (15) È il carattere vincolante di uno strumento, o di parti di esso, non la sua designazione formale, che lo qualifica come accordo intergovernativo o, in assenza di carattere vincolante, come strumento non vincolante ai fini della presente decisione.
- (16)Gli Stati membri instaurano relazioni con paesi terzi non solo mediante accordi intergovernativi, ma anche sotto forma di strumenti non vincolanti, che spesso sono formalmente designati quali memorandum d'intesa, dichiarazioni congiunte, dichiarazioni ministeriali congiunte, azioni congiunte, codici di condotta comuni o da termini simili. Poiché tali strumenti non sono giuridicamente vincolanti, gli Stati membri non possono essere giuridicamente obbligati ad attuarli, compreso quando tale attuazione è incompatibile con il diritto dell'Unione. Sebbene non siano giuridicamente vincolanti, tali strumenti possono essere utilizzati per definire un quadro di riferimento dettagliato per l'infrastruttura energetica e per l'approvvigionamento energetico. Ai fini di una maggiore trasparenza, gli Stati membri dovrebbero poter trasmettere alla Commissione strumenti non vincolanti, ossia accordi conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi che non sono giuridicamente vincolanti e che stabiliscono le condizioni per l'approvvigionamento energetico o per lo sviluppo di infrastrutture energetiche, anche includendo interpretazioni del diritto dell'Unione al riguardo, o modifiche di tali strumenti non vincolanti, compresi i loro eventuali allegati. Qualora uno strumento non vincolante o una modifica faccia esplicito riferimento ad altri testi, lo Stato membro dovrebbe anche poter trasmettere questi ultimi.
- È opportuno che gli accordi intergovernativi e gli strumenti non vincolanti che devono essere integralmente notificati alla Commissione sulla base di altri atti dell'Unione o che riguardano materie che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica non rientrino nell'ambito di applicazione della presente decisione.

- (18) La presente decisione non dovrebbe istituire alcun obbligo per quanto riguarda gli accordi fra imprese. Tuttavia, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di comunicare alla Commissione, su base volontaria, accordi di questo tipo cui sia fatto esplicito riferimento in accordi intergovernativi o in strumenti non vincolanti.
- É opportuno che la Commissione metta le informazioni pervenutele riguardanti accordi intergovernativi a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro, onde rafforzare il coordinamento e la trasparenza tra gli Stati membri, aumentando quindi il loro potere di negoziazione nei confronti di paesi terzi. È opportuno che la Commissione rispetti le richieste degli Stati membri di trattare le informazioni trasmessele come informazioni riservate. È tuttavia auspicabile che le richieste in materia di riservatezza non limitino l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate, in quanto questa deve disporre di informazioni complete ai fini della valutazione. La Commissione dovrebbe essere garante dell'applicazione della clausola di riservatezza. Le richieste di riservatezza non pregiudicano il diritto di accesso ai documenti a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (20) Se uno Stato membro ritiene riservato un accordo intergovernativo, ne dovrebbe fornire alla Commissione una sintesi in cui figurino l'oggetto, la finalità, l'ambito di applicazione, la durata, le parti, nonché informazioni sugli elementi principali dello stesso, affinché sia condiviso con gli altri Stati membri.

_

8

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

- (21) È auspicabile che uno scambio permanente di informazioni sugli accordi intergovernativi a livello di Unione consenta di elaborare migliori prassi. Sulla base di tali migliori prassi, la Commissione dovrebbe sviluppare, in cooperazione con gli Stati membri, e se del caso in collaborazione con il servizio europeo per l'azione esterna per quanto riguarda le politiche esterne dell'Unione, clausole tipo facoltative, da utilizzare negli accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi, nonché orientamenti, incluso un elenco di esempi di clausole che non rispettano il diritto dell'Unione e che non dovrebbero pertanto essere utilizzate. L'uso di tali clausole tipo dovrebbe mirare a evitare che gli accordi intergovernativi siano in contrasto con il diritto dell'Unione, in particolare con le norme del mercato interno dell'energia e con il diritto della concorrenza dell'Unione, e con gli accordi internazionali conclusi dall'Unione. Tali clausole tipo o orientamenti dovrebbero fungere da strumenti di riferimento per le autorità competenti e contribuiranno quindi a una maggiore trasparenza e compatibilità con il diritto dell'Unione. L'uso di siffatte clausole tipo dovrebbe essere facoltativo e il loro contenuto adattabile a qualsiasi circostanza particolare.
- (22) La migliore conoscenza reciproca degli accordi intergovernativi vigenti e nuovi dovrebbe consentire una maggiore trasparenza e un migliore coordinamento nel settore dell'energia tra Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Tale coordinamento rafforzato dovrebbe consentire agli Stati membri di beneficiare appieno del peso economico e politico dell'Unione e permettere alla Commissione di proporre soluzioni ai problemi individuati nel settore degli accordi intergovernativi.
- (23) La Commissione dovrebbe agevolare e promuovere il coordinamento tra gli Stati membri al fine di rafforzare il ruolo strategico globale dell'Unione nel settore dell'energia attraverso un approccio coordinato ben definito ed efficace nei confronti dei paesi produttori, di transito e consumatori.

- Opiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi nel settore dell'energia, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo degli effetti della presente decisione, applicabile a tutti gli Stati membri, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- É opportuno che le disposizioni della presente decisione non pregiudichino l'applicazione delle norme dell'Unione relative alle infrazioni, agli aiuti di Stato e alla concorrenza. In particolare, la Commissione ha la facoltà di avviare un procedimento di infrazione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) quando reputi che uno Stato membro non abbia ottemperato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del TFUE.
- (26) La Commissione dovrebbe valutare se la presente decisione sia sufficiente ed efficace per garantire la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'Unione e un elevato livello di coordinamento fra gli Stati membri in materia di accordi intergovernativi nel settore dell'energia.
- (27) È pertanto opportuno abrogare la decisione n. 994/2012/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

PE-CONS 3/17 RM/ff 10

Oggetto e ambito di applicazione

- 1. La presente decisione istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi nel settore dell'energia, quali definiti all'articolo 2, al fine di garantire il funzionamento del mercato interno dell'energia e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione.
- 2. La presente decisione non si applica agli accordi intergovernativi che sono già soggetti, in tutti i loro elementi, ad altre procedure di notifica specifiche conformemente al diritto dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- 1) "accordo intergovernativo", ogni accordo giuridicamente vincolante, indipendentemente dalla sua designazione formale, fra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, ovvero tra uno o più Stati membri e un'organizzazione internazionale, che riguarda:
 - a) l'acquisto, lo scambio, la vendita, il transito, lo stoccaggio o l'approvvigionamento di energia in almeno uno Stato membro o ad almeno uno Stato membro, o

- b) la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura energetica con una connessione fisica con almeno uno Stato membro;
- tuttavia, ove tale accordo giuridicamente vincolante contempli altresì aspetti diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), si considera che solo le disposizioni relative alle lettere summenzionate e le disposizioni generali applicabili a dette disposizioni connesse all'energia, costituiscano un accordo intergovernativo;
- 2) "accordo intergovernativo vigente", un accordo intergovernativo che è in vigore o che si applica provvisoriamente il [data di entrata in vigore della presente decisione];
- 3) "strumento non vincolante", un accordo tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, che sia non giuridicamente vincolante, quale un memorandum d'intesa, una dichiarazione congiunta, una dichiarazione ministeriale congiunta, un'azione congiunta o un codice di condotta comune, e che stabilisca le condizioni per l'approvvigionamento di energia, ad esempio in termini di volumi e di prezzi, o per lo sviluppo di infrastrutture energetiche;
- 4) "strumento non vincolante vigente", uno strumento non vincolante, sottoscritto o altrimenti convenuto prima del ... [data di entrata in vigore della presente decisione].

Obblighi di notifica in materia di accordi intergovernativi

- 1. Lo Stato membro che intende avviare negoziati con un paese terzo o un'organizzazione internazionale al fine di modificare un accordo intergovernativo o concludere un nuovo accordo intergovernativo, informa per iscritto la Commissione della propria intenzione il più presto possibile prima dell'avvio previsto dei negoziati.
 - Lo Stato membro interessato è in dovere di tenere la Commissione regolarmente informata degli sviluppi dei negoziati. Le informazioni fornite alla Commissione includono indicazioni sulle disposizioni che saranno oggetto di negoziati e sugli obiettivi dei negoziati, in conformità dell'articolo 8.
- Non appena le parti hanno raggiunto un accordo su tutti i principali elementi di un progetto di accordo intergovernativo relativo al gas o al petrolio o di una modifica di un accordo intergovernativo relativo al gas o al petrolio, ma prima della conclusione dei negoziati formali, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione il progetto di accordo o di modifica, compresi i loro eventuali allegati, ai fini della valutazione ex ante di cui all'articolo 5.

PE-CONS 3/17 RM/ff 13

Qualora il progetto di accordo o di modifica faccia esplicito riferimento ad altri testi, il rispettivo Stato membro trasmette anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che riguardano l'acquisto, lo scambio, la vendita, il transito, lo stoccaggio o l'approvvigionamento di gas o petrolio in almeno uno Stato membro o ad almeno uno Stato membro, ovvero la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura del gas o di un'infrastruttura petrolifera con una connessione fisica con almeno uno Stato membro.

- 3. All'atto di negoziare un accordo intergovernativo o una modifica relativi all'energia elettrica, e qualora non sia potuto giungere, in base alla propria valutazione, a una conclusione definitiva sulla compatibilità dell'accordo intergovernativo o della modifica oggetto di negoziati con il diritto dell'Unione, lo Stato membro notifica alla Commissione il progetto di accordo o di modifica, compresi i loro eventuali allegati, per la valutazione ex ante ai sensi dell'articolo 5, non appena le parti abbiano raggiunto un accordo sui principali elementi di detto progetto, ma prima della conclusione dei negoziati formali.
- 4. Per gli accordi intergovernativi o le modifiche concernenti l'energia elettrica, gli Stati membri possono ricorrere al primo e secondo comma del paragrafo 2.
- 5. Dopo la ratifica di un accordo intergovernativo o di una modifica di un accordo intergovernativo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l'accordo intergovernativo o la modifica, compresi i loro eventuali allegati. Qualora la Commissione abbia espresso un parere conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, e lo Stato membro interessato se ne sia discostato, detto Stato membro illustra senza indugi alla Commissione, per iscritto, le ragioni alla base della sua decisione.

PE-CONS 3/17 RM/ff 14

Qualora l'accordo intergovernativo ratificato o la modifica dell'accordo intergovernativo ratificata facciano esplicito riferimento ad altri testi, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che riguardano l'acquisto, lo scambio, la vendita, il transito, lo stoccaggio o l'approvvigionamento di energia in almeno uno Stato membro o ad almeno uno Stato membro, ovvero la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura energetica con una connessione fisica con almeno uno Stato membro.

- 6. L'obbligo di notifica alla Commissione a norma dei paragrafi 2, 3 e 5 non si applica agli accordi tra imprese.
 - Lo Stato membro che nutre perplessità quanto al fatto che un accordo costituisca un accordo intergovernativo e debba dunque essere notificato a norma del presente articolo e dell'articolo 6 consulta senza indugio la Commissione.
- 7. Tutte le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono effettuate mediante un'applicazione web fornita dalla Commissione. I termini di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 3, decorrono dalla data di registro nell'applicazione del fascicolo di notifica completo.

Articolo 4

Assistenza della Commissione

1. Agli Stati membri che abbiano informato la Commissione dei negoziati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, i servizi della Commissione possono fornire consulenza su come evitare l'incompatibilità dell'accordo intergovernativo o della modifica di un accordo intergovernativo oggetto di negoziati con il diritto dell'Unione. Possono rientrare in tale consulenza le clausole tipo facoltative e gli orientamenti che la Commissione elabora in consultazione con gli Stati membri, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2.

PE-CONS 3/17 RM/ff 15

I servizi della Commissione possono inoltre richiamare l'attenzione dello Stato membro interessato sui pertinenti obiettivi della politica energetica dell'Unione, inclusi quelli dell'Unione dell'energia.

Lo Stato membro può inoltre chiedere l'assistenza della Commissione in tali negoziati.

- 2. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice. La Commissione può chiedere di partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice, qualora lo ritenga necessario. La partecipazione della Commissione è subordinata all'approvazione scritta dello Stato membro interessato.
- 3. Se partecipa ai negoziati in qualità di osservatrice, la Commissione può fornire consulenza allo Stato membro interessato su come evitare l'incompatibilità dell'accordo intergovernativo o della modifica oggetto di negoziati con il diritto dell'Unione.

Articolo 5

Valutazione della Commissione

1. Entro cinque settimane dalla data di notifica del progetto integrale di accordo intergovernativo o di modifica, compresi i loro eventuali allegati, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione informa lo Stato membro interessato circa ogni eventuale perplessità sulla compatibilità con il diritto dell'Unione del progetto di accordo intergovernativo o di modifica. In assenza di una risposta da parte della Commissione entro detto termine, si considera che la Commissione non nutra siffatte perplessità.

PE-CONS 3/17 16 RM/ff

DGE 2 IT

- 2. Qualora informi lo Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 1 circa le proprie perplessità, la Commissione comunica allo Stato membro interessato il suo parere sulla compatibilità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica con il diritto dell'Unione, in particolare con le norme del mercato interno dell'energia e con il diritto della concorrenza dell'Unione, entro dodici settimane dalla data di notifica di cui al paragrafo 1. In assenza di un parere della Commissione entro detto termine, si considera che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.
- 3. Previa approvazione dello Stato membro interessato, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere prorogati. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono abbreviati in accordo con la Commissione se le circostanze lo giustificano, al fine di assicurare la conclusione dei negoziati in tempo utile.
- 4. Lo Stato membro non può firmare, ratificare o approvare il progetto di accordo intergovernativo o la modifica fino a quando la Commissione non abbia informato lo Stato membro circa eventuali perplessità, in conformità del paragrafo 1, o, se del caso, abbia emesso un parere in conformità del paragrafo 2, oppure, in mancanza di risposta o parere della Commissione, fino alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 1 o, se del caso, di cui al paragrafo 2.

Prima di firmare, ratificare o approvare un accordo intergovernativo o una modifica, lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione di cui al paragrafo 2.

PE-CONS 3/17 RM/ff 17

Obblighi di notifica e valutazione da parte della Commissione riguardo ad accordi intergovernativi vigenti e a nuovi accordi intergovernativi relativi all'energia elettrica

1. Entro ... [tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione] gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli accordi intergovernativi vigenti, compresi i loro eventuali allegati e le loro eventuali modifiche.

Qualora l'accordo intergovernativo vigente faccia esplicito riferimento ad altri testi, lo Stato membro interessato trasmette anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che riguardano l'acquisto, lo scambio, la vendita, il transito, lo stoccaggio o l'approvvigionamento di energia in almeno uno Stato membro o ad almeno uno Stato membro, ovvero la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura energetica con una connessione fisica con almeno uno Stato membro.

L'obbligo di notifica alla Commissione previsto dal presente paragrafo non si applica agli accordi tra imprese.

2. Gli accordi intergovernativi vigenti già notificati alla Commissione il ... [data di entrata in vigore della presente decisione], ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 o 5, della decisione n. 994/2012/UE, oppure dell'articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, si considerano notificati ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che tale notifica soddisfi i requisiti di cui al medesimo paragrafo.

PE-CONS 3/17 RM/ff 18

Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1).

3. La Commissione valuta gli accordi intergovernativi che le sono stati notificati a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, nonché gli accordi intergovernativi relativi all'energia elettrica notificati a norma dell'articolo 3, paragrafo 5. Qualora la Commissione, a seguito della sua prima valutazione, nutra perplessità circa la compatibilità di tali accordi con il diritto dell'Unione, in particolare con le norme del mercato interno dell'energia e con il diritto della concorrenza dell'Unione, ne informa di conseguenza gli Stati membri interessati entro nove mesi dalla notifica di detti accordi.

Articolo 7

Notifica riguardo a strumenti non vincolanti

- 1. Prima o dopo l'adozione di uno strumento non vincolante o di una modifica di uno strumento non vincolante, gli Stati membri possono notificare alla Commissione lo strumento non vincolante o la modifica, compresi i loro eventuali allegati.
- 2. Gli Stati membri possono inoltre notificare alla Commissione gli strumenti non vincolanti vigenti, compresi i loro eventuali allegati e le loro eventuali modifiche.
- 3. Qualora lo strumento non vincolante o la modifica di uno strumento non vincolante faccia esplicito riferimento ad altri testi, lo Stato membro interessato può trasmettere anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che stabiliscono le condizioni per l'approvvigionamento di energia, ad esempio in termini di volumi e di prezzi, o per lo sviluppo di infrastrutture energetiche.

PE-CONS 3/17 RM/ff 19

Trasparenza e riservatezza

1. Nel fornire informazioni alla Commissione conformemente all'articolo 3, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, lo Stato membro può indicare se parte delle informazioni, commerciali o di altra natura, la cui diffusione potrebbe nuocere alle attività dei soggetti coinvolti, debba considerarsi riservata e se le informazioni fornite possano essere condivise con altri Stati membri.

Lo Stato membro esprime un'indicazione siffatta in merito agli accordi vigenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, entro ... [tre mesi dopo la data di entrata in vigore della presente decisione].

- 2. Se lo Stato membro non ritiene che le informazioni debbano considerarsi riservate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione le rende accessibili a tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro.
- 3. Laddove lo Stato membro ritenga che un accordo intergovernativo vigente, una modifica relativa allo stesso o un nuovo accordo intergovernativo debba considerarsi riservato ai sensi del paragrafo 1, lo stesso mette a disposizione una sintesi delle informazioni trasmesse.

Tale sintesi comporta almeno le seguenti informazioni relative all'accordo intergovernativo o alla modifica:

a) l'oggetto;

- b) la finalità e l'ambito di applicazione;
- c) la durata;
- d) le parti;
- e) informazioni sugli elementi principali dello stesso.

Il presente paragrafo non si applica alle informazioni trasmesse in conformità dell'articolo 3, paragrafi da 1 a 4.

- 4. La Commissione mette le sintesi di cui al paragrafo 3 a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico.
- 5. Le richieste di riservatezza ai sensi del presente articolo non limitano l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate. La Commissione garantisce che l'accesso alle informazioni riservate sia rigorosamente limitato ai servizi della Commissione per i quali è assolutamente necessario disporre di tali informazioni. I rappresentanti della Commissione trattano, con la dovuta riservatezza, le informazioni sensibili sui negoziati relativi ad accordi intergovernativi, che sono ricevute nel corso di detti negoziati in conformità degli articoli 3 e 4.

PE-CONS 3/17 RM/ff 21

Coordinamento tra gli Stati membri

- 1. La Commissione agevola e promuove il coordinamento fra gli Stati membri al fine di:
 - a) esaminare l'evoluzione della situazione in relazione agli accordi intergovernativi e perseguire l'uniformità e la coerenza nelle relazioni esterne dell'Unione in materia di energia con i paesi produttori, di transito e consumatori;
 - individuare i problemi comuni in relazione agli accordi intergovernativi e prendere in considerazione le misure adeguate per affrontare tali problemi e, se del caso, proporre orientamenti e soluzioni;
 - c) sostenere, ove appropriato, lo sviluppo di accordi intergovernativi multilaterali che coinvolgano più Stati membri o l'Unione nel suo insieme.
- 2. Entro ... [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente decisione], la Commissione, sulla base delle migliori prassi e in consultazione con gli Stati membri, elabora clausole tipo facoltative e orientamenti, incluso un elenco di esempi di clausole che non rispettano il diritto dell'Unione e che non dovrebbero pertanto essere utilizzate. Tali clausole tipo facoltative e orientamenti, se applicati correttamente, migliorerebbero notevolmente la conformità dei futuri accordi intergovernativi al diritto dell'Unione.

Relazioni e riesame

- 1. Entro il 1° gennaio 2020 la Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente decisione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
- 2. La relazione valuta, in particolare, in quale misura la presente decisione promuova la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'Unione, anche nel settore dell'energia elettrica, e un elevato livello di coordinamento fra gli Stati membri in materia di accordi intergovernativi. Valuta altresì l'incidenza della presente decisione sui negoziati degli Stati membri con i paesi terzi e l'adeguatezza dell'ambito di applicazione della presente decisione e delle procedure ivi stabilite. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta di revisione della presente decisione.

Articolo 11

Abrogazione

La decisione n. 994/2012/UE è abrogata a decorrere dal ... [data di entrata in vigore della presente decisione].

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

IT